

Delibera n. 142/2025

**Sistema tariffario 2025-2029 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale (PMdA) gestita da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Istanza di deroga rispetto a quanto disposto dalla misura 4.2, lettera c), dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023 e proposta di modifica del sistema tariffario. Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 117/2025.**

L'Autorità, nella sua riunione del 4 settembre 2025

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare il comma 2, lettere a), b), c), i);
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione, del 12 giugno 2015, relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario;
- VISTO** il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"*;
- VISTA** la delibera n. 95/2023 del 31 maggio 2023, recante *"Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 11/2023. Approvazione dell'atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse"*, ed in particolare le seguenti disposizioni dell'allegato "A" (nel seguito anche: Atto di regolazione):
- la Misura 4.2, punto 1, lettera c), che definisce il *"primo anno del periodo tariffario quinquennale ( $T_1$ ), in cui la nuova tariffa è formalmente già in vigore, ma non viene applicata per la valorizzazione delle tracce orarie oggetto dell'orario di servizio entrato in vigore a metà dicembre dell'anno precedente ( $T_0$ ), per le quali si applica, in regime provvisorio, la tariffa in vigore all'anno ( $T_0$ ), incrementata del tasso di inflazione programmato"*;
  - la Misura 4.3, punto 1, secondo cui, in relazione al PMdA, *"Ai fini della verifica di conformità, entro il 30 giugno dell'anno ponte ( $T_0$ ), il GI [Gestore*

dell'Infrastruttura] presenta all'Autorità il sistema tariffario per gli anni da ( $T_1$ ) a ( $T_5$ ), elaborato in accordo ai criteri definiti dall'Autorità";

- la Misura 4.3, punto 2, secondo cui “[c]ontestualmente il GI, nell’ambito della procedura di aggiornamento ordinario del PIR, come disciplinato dalla delibera ART n. 104/2015, rende pubbliche le modifiche agli elementi essenziali del sistema di imposizione dei canoni [...]”;
- la Misura 4.3, punto 3, secondo cui “[i]l sistema tariffario entra in vigore il 1° gennaio dell’anno ( $T_1$ ), data di avvio del periodo tariffario pluriennale; tuttavia, da detta data e fino al 31 dicembre dello stesso anno vige il regime provvisorio, con applicazione della tariffa in vigore all’Anno ponte ( $T_0$ ), incrementata del tasso di inflazione programmato, come disponibile alla data di presentazione di cui al punto 1”;
- la Misura 4.3, punto 4, secondo cui “Il GI provvede ad individuare, relativamente all’anno ( $T_1$ ), una posta figurativa  $PF_1$ , costituita dall’eventuale differenza fra:
  - a) il montante dei pedaggi ottenuti applicando il regime provvisorio previsto per l’anno ( $T_1$ ), assumendo come base di calcolo le previsioni di traffico elaborate in sede di costruzione tariffaria per il medesimo periodo;
  - b) il montante dei pedaggi relativi allo stesso anno ( $T_1$ ) ed alle stesse quantità di traffico, calcolati secondo quanto indicato al punto 1.

Ai fini della costruzione tariffaria, il valore della posta figurativa così determinato è poi utilizzato per la determinazione di una componente di pedaggio supplementare (di segno positivo o negativo), distribuendolo sui volumi di traffico previsti per la restante durata quadriennale del periodo tariffario ed assicurando neutralità finanziaria, con una articolazione nei confronti dei segmenti di mercato coerente con quella adottata dal GI per il pedaggio calcolato, per detto periodo, in accordo a quanto indicato al punto 1”;

- la Misura 4.3, punto 5, secondo cui, in relazione al PMdA, “Entro il 30 novembre dell’Anno ponte ( $T_0$ ), l’Autorità, effettuate le necessarie verifiche, si esprime con propria delibera sulla conformità del sistema tariffario ai propri principi e criteri (prescrivendo, se ritenuto necessario, gli eventuali correttivi) e ne autorizza la pubblicazione”;
- la Misura 4.3, punto 6, secondo cui “[e]ntro la scadenza prevista, per l’Anno ponte ( $T_0$ ), dall’articolo 14, comma 5, del d.lgs. 112/2015, il GI pubblica il proprio PIR, includendo nello stesso il pedaggio derivante dall’applicazione del sistema tariffario, nonché, relativamente all’anno ( $T_1$ ), il pedaggio derivante dall’applicazione del regime provvisorio di cui al punto 4”;

- la Misura 10.5, punto 1, secondo cui “[c]on riguardo a ciascuna annualità del periodo tariffario, nell’ambito della procedura di aggiornamento ordinario del PIR, e in particolare della consultazione di cui all’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 112/2015, il GI sottopone alle parti interessate il Documento informativo annuale di monitoraggio dei canoni del PMdA, contenente le seguenti informazioni, in formato elaborabile: [...] e) [...] il livello effettivo dei canoni, calcolato sulla base delle evidenze sopra indicate alle lettere a) e b) e dei volumi di traffico previsti ex ante, per le residue annualità del periodo tariffario a partire da quella successiva all’anno in corso, distintamente per ciascuna delle componenti individuate nel relativo listino;

**VISTA**

la delibera n. 165/2024 del 20 novembre 2024, recante “Sistema tariffario 2025-2029 per il Pacchetto Minimo di Accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale e sistema dei corrispettivi 2025-2029 per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso erogati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 95/2023”, con cui l’Autorità ha dichiarato il sistema tariffario 2025-2029 per il Pacchetto Minimo di Accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale (PMdA) e il sistema dei corrispettivi 2025-2029 per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso (servizi extra-PMdA) erogati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI) conformi ai criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria approvati con la citata delibera n. 95/2023, condizionatamente al recepimento di alcuni correttivi relativi, in particolare, alla parte della proposta tariffaria afferente ai servizi extra-PMdA;

**VISTE**

le note del 23 ottobre 2024, prot. ART 105150/2024, e del 31 gennaio 2025, prot. ART 11288/2025, con cui rispettivamente le Associazioni Fercargo e Fermerci, rappresentando lo stato di crisi del settore del trasporto ferroviario delle merci, hanno richiesto a RFI, informandone anche l’Autorità, un anticipo al 2025 della riduzione dell’entità del canone di accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale per il segmento di mercato “Merci”, prevista dallo stesso Gestore a partire dall’anno 2026, nell’ambito del sistema tariffario 2025-2029;

**VISTA**

la nota del 20 febbraio 2025, prot. 17718/2025, inviata per conoscenza anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cui il Presidente dell’Autorità ha, in particolare:

- invitato RFI a valutare la possibilità di accogliere l’indicata proposta di anticipazione della riduzione dell’entità del canone di accesso per il segmento di mercato “Merci” presentata dalle citate Associazioni, considerato l’evidente stato di crisi del settore del trasporto ferroviario delle merci, a condizione che ciò non comporti costi aggiuntivi per gli altri segmenti del mercato dei servizi di trasporto ferroviario e che venga preservato il proprio equilibrio economico-finanziario;

- evidenziato che, nel caso in cui avesse ritenuto percorribile detta proposta, RFI avrebbe dovuto formulare all’Autorità una formale e motivata istanza di deroga rispetto a quanto previsto dall’Atto di regolazione – con riferimento specifico alla Misura 4.2, lettera c) – in relazione all’entità della tariffa per l’anno 2025;

**VISTA**

la nota del 14 maggio 2025, prot. ART 46736/2025, con cui RFI ha:

- comunicato di aver *“valutato positivamente la possibilità di acconsentire alla richiesta delle Associazioni Fercargo e Fermerci di anticipare al 2025 la riduzione dell’entità del canone di accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale per il segmento di mercato “Merci” già prevista, nell’ambito del sistema tariffario 2025-2029, a partire dal 2026, in considerazione dello stato di crisi in cui versa il settore, della non discriminatorietà dell’eventuale iniziativa nei confronti degli altri settori del mercato [...]”*;
- presentato conseguentemente *“formale istanza di deroga alla misura 4.2, lettera c) dell’Allegato A alla delibera n. 95/2023”* (di seguito: istanza di deroga) al fine di procedere alla citata anticipazione al 2025 della riduzione del canone di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria per il segmento “Merci” prevista a partire dal 2026;
- specificato che, per effetto di detta anticipazione, la riduzione del pedaggio per il segmento in questione sarebbe avvenuta a decorrere dal 1° luglio 2025 *“con l’applicazione, di una tariffa media pari a 1,64 euro/km in luogo dell’attuale, pari a 2,43 euro/km, attraverso un meccanismo di sconto sulla componente B del pedaggio dei treni commerciali, calcolata secondo le regole dell’attuale sistema tariffario”*;
- specificato, inoltre, che *“a fronte della riduzione del montante del pedaggio corrisposto a RFI nell’anno 2025 da parte del segmento “Merci”, verrà creata un’apposita posta figurativa a credito per il GI, la cui estinzione sarà posta esclusivamente a carico dello stesso segmento “Merci”, nell’ambito del periodo tariffario in corso”*; detta posta figurativa *“rispetterà quindi il principio di neutralità economico-finanziaria all’interno del periodo tariffario complessivamente considerato, applicando a tal fine il WACC stabilito dall’Autorità”*;
- assicurato, pertanto, che *“tale anticipazione non comporterà costi aggiuntivi per gli altri segmenti del mercato dei servizi del trasporto ferroviario e consentirà di mantenere inalterato l’equilibrio economico-finanziario del GI definito nell’ambito della proposta tariffaria 2025-2029”*;

**VISTA**

la nota del 5 giugno 2025, prot. 52913/2025, con cui il Segretario generale dell’Autorità ha comunicato a RFI, in particolare:

- *“che nulla osta alla decorrenza della prospettata riduzione del canone di accesso e utilizzo della infrastruttura ferroviaria per il segmento di mercato del trasporto ferroviario delle merci a partire dal 1° luglio p.v., fermo*

*restando che tale anticipazione non dovrà comportare costi aggiuntivi per gli altri segmenti del mercato dei servizi del trasporto ferroviario e dovrà consentire di mantenere inalterato l'equilibrio economico-finanziario del GI definito nell'ambito della proposta tariffaria 2025- 2029, fatti salvi eventuali conguagli che dovessero rendersi necessari ad esito del procedimento istruttorio che l'Autorità dovrà comunque avviare in materia";*

- che, ai fini dell'avvio del citato procedimento, RFI avrebbe dovuto fornire ogni utile elemento finalizzato a fornire evidenza del ricalcolo, in applicazione della modifica proposta, dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per tutte le annualità successive;
- di ritenere necessario che RFI tenesse adeguatamente conto – *inter alia* – degli effetti dell'indicata anticipata riduzione del canone di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per il segmento merci anche nella proposta di primo aggiornamento annuale del canone, da presentare entro il 30 giugno 2025 in attuazione di quanto disposto dalla Misura 10.5 dell'Atto di regolazione;

**VISTA**

la nota del 23 giugno 2025, prot. ART 56956/2025, con cui RFI, riscontrando quanto richiesto con la predetta nota del 5 giugno 2025, ha fornito agli Uffici alcuni elementi finalizzati ad evidenziare il ricalcolo dei canoni d'accesso all'infrastruttura per il segmento di mercato Merci, sia per il secondo semestre del 2025, sia per le annualità successive del periodo tariffario, facendo tuttavia presente che i valori riportati potranno subire modifiche in virtù dell'aggiornamento annuale delle tariffe, da pubblicare entro il 30 giugno 2025 in attuazione di quanto disposto dalla Misura 10.5 dell'Atto di regolazione;

**VISTO**

il Documento informativo annuale di monitoraggio dei canoni del PMdA, di cui alla Misura 10.5 dell'Atto di regolazione, e il listino tariffario ad esso allegato, pubblicati da RFI sul proprio sito web in data 30 giugno 2025, in cui lo stesso gestore ha, tra l'altro:

- fornito ulteriori dettagli sulle modalità di calcolo della percentuale di riduzione della componente B del pedaggio per il segmento Merci nel secondo semestre del 2025 (paragrafo 3.1);
- illustrato le modalità di calcolo delle poste figurative necessarie a recuperare, negli anni 2027-2029, i minori introiti del secondo semestre 2025 derivanti dall'indicata riduzione (paragrafo 3.1);
- calcolato l'incremento della componente B del pedaggio a carico del segmento Merci per gli anni 2027-2029 derivante dall'applicazione delle suddette poste figurative (paragrafi 3 e 3.1);
- rideterminato il pedaggio da applicare al segmento Merci (paragrafo 3) e ai singoli sotto-segmenti di mercato, classi o sottoclassi di tipologia di rete, classi o sottoclassi temporali inclusi in detto segmento, per effetto

combinato, da un lato, delle suddette variazioni (riduzione per il secondo semestre 2025; incremento per gli anni 2027-2029) della componente B del pedaggio del segmento Merci e, dall'altro, dell'aggiornamento annuale dei livelli tariffari, di cui alla Misura 10.5 indicata;

- VISTA** la nota del 3 luglio 2025, prot. ART 59309/2025, con cui RFI ha comunicato alle imprese ferroviarie operanti nel segmento Merci l'accettazione della proposta di anticipazione presentata dalle Associazioni Fercargo e Fermerci, e ha fornito anche alle suddette imprese elementi informativi finalizzati ad evidenziare il ricalcolo dei canoni d'accesso all'infrastruttura per il segmento di mercato Merci, già comunicati all'Autorità con l'indicata nota del 23 giugno 2025, prot. ART 56956/2025, facendo parimenti presente che i valori riportati potranno subire modifiche in virtù dell'aggiornamento annuale delle tariffe previsto dalla Misura 10.5 dell'Atto di regolazione;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 117/2025 del 24 luglio 2025, recante *"Sistema tariffario 2025-2029 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale (PMdA) gestita da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Istanza di deroga rispetto a quanto disposto dalla misura 4.2, lettera c), dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023 e proposta di modifica del sistema tariffario. Avvio del procedimento"*;
- VISTA** la comunicazione di FS Logistix S.p.A. dell'8 agosto 2025, prot. ART 68131/2025, che esprime il proprio favore all'accoglimento dell'istanza di deroga in oggetto;
- RILEVATO** che, allo scadere del termine previsto dal punto 3 del dispositivo della citata delibera n. 117/2025, non sono pervenuti ulteriori comunicazioni, memorie scritte e/o documenti da parte di soggetti interessati;
- RILEVATO** che, sulla base degli elementi acquisiti dai competenti Uffici dell'Autorità con riferimento all'istanza in esame, l'accoglimento della stessa non comporterebbe costi aggiuntivi per gli altri segmenti del mercato dei servizi di trasporto ferroviario e consentirebbe di mantenere inalterato l'equilibrio economico-finanziario del GI definito nell'ambito del sistema tariffario 2025-2029;
- RITENUTO** conseguentemente di poter accogliere l'istanza di deroga formulata da RFI con le note del 14 maggio 2025, prot. ART 46736/2025, e del 23 giugno 2025, prot. ART 56956/2025, i cui impatti sui livelli tariffari sono stati illustrati da RFI stessa nel Documento informativo annuale di monitoraggio dei canoni del PMdA e nel listino ad esso allegato, pubblicati sul sito web di RFI;

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate, l'istanza di deroga formulata da RFI con le note del 14 maggio 2025, prot. ART 46736/2025, e del 23 giugno 2025, prot. ART 56956/2025, indicate in premessa;
2. la presente delibera è pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità e comunicata, a mezzo PEC, a RFI S.p.A.

Torino, 4 settembre 2025

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)